

COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO – L'AQUILA

Ricorso

nell'interesse del Sig. **PIGNATELLI Antonio**, dipendente della Società TRENITALIA S.p.a., professione Macchinista, in servizio presso l'Impianto Trazione Regionale di Sulmona,

C o n t r o

Trenitalia S.p.A.,

A v v e r s o

la sanzione disciplinare consistente nella **sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 3 (tre) giorni**, in applicazione dell'art. 55/h del C.C.N.L., emessa dal Responsabile della Direzione Regionale Abruzzo con nota Prot. 2630/DTR/DR.PE/Disc./21 del 03.08.2004, con la motivazione:

“Ella, il giorno 18.06.2004 alle ore 16.10, risultava aver abbandonato il posto di lavoro in quanto non presente sul treno 2374 da Avezzano a Sulmona (treno in avaria con necessità di un Suo intervento in ausilio al P.d.M. di turno), mentre risultava alla stessa ora in sosta presso la sala di riserva dell'I.T.R. di Sulmona.

Inoltre alla richiesta di un Suo intervento in Deposito per sostituzione del locomotore al treno 2374, si rifiutava all'ordine verbale, seguito poi da ordine scritto del Capo Deposito in servizio al TV 303, determinando un maggior ritardo al treno 2374 in partenza da Sulmona”,

P e r o t t e n e r e

l'annullamento del provvedimento disciplinare inflitto.

FATTO

- 1)- Il ricorrente presta servizio alle dipendenze della Società Trenitalia S.p.A. nell'Impianto di Sulmona con la qualifica di Macchinista.
- 2)- In data 17.06.2004, il Capo Deposito di turno gli comandava il servizio da svolgere per il giorno successivo.
- 3)- Siccome in quel periodo i turni non erano esposti, il citato Capo Deposito gli dichiarava verbalmente quali erano i treni da effettuare e precisamente: treno 7330 da Sulmona ad Avezzano; treno in vettura da Avezzano a Sulmona e treno 2374 da Sulmona a Pescara.
- 4)- Si precisa che da Avezzano a Sulmona non veniva indicato alcun treno poiché ciò non era di rilevante importanza in quanto in tale tratta il lavoratore non doveva svolgere alcun servizio.
- 5)- Il giorno 18.06.2004 il ricorrente effettuava servizio con il treno 7330 e giunto nella stazione di Avezzano, ne ripartiva in vettura (senza servizio) con il primo treno utile e giungeva in quella di Sulmona alle ore 15,21 presenziando la sala dell'Impianto Trazione Regionale di Sulmona, in attesa di riprendere servizio per Pescara con il treno 2374 (partenza da Sulmona alle ore 16,40).
- 6)- Durante l'attesa nella sala riserva, gli veniva proposto dal Capo Deposito di servizio un suo intervento per sostituzione del locomotore al treno 2374, proposta che non veniva dal ricorrente accettata perché risultava essere una variazione al turno precedentemente comandatogli.
- 7)- Il superiore diretto, in accoglimento delle rimostranze fatte dal dipendente, non emise alcun ordine scritto in merito.
- 8)- Inspiegabilmente, con nota del 22.06.2004, riceveva contestazione di infrazione agli obblighi contrattuali.
- 7)- Il ricorrente presentava giustificazioni, che non venivano accolte ed il procedimento disciplinare si concludeva con la sanzione oggetto del presente ricorso.

DIRITTO

Il provvedimento punitivo è illegittimo per una moltecipià di motivi che saranno di seguito trattati.

MOTIVO DI ILLEGITTIMITA' DELLA SANZIONE PER *difetto di contestazione*

Relativamente all'addebito relativo all'abbandono del posto di lavoro, occorre precisare che il ricorrente non era presente il giorno 18.06.2004 sul treno 2374 da Avezzano a Sulmona in quanto era rientrato a Sulmona in precedenza al passaggio del citato treno 2374, utilizzando altro treno.

L'utilizzo di quest'ultimo treno era dovuto ad un comportamento dettato dalla logica e da una consuetudine oramai consolidatasi nell'effettuazione dei servizi che impongono in simili circostanze il rientro con il primo treno utile.

Nel particolare caso che ci riguarda, inoltre, occorre evidenziare che il treno di rientro dalla stazione di Avezzano non era stato specificato dal Capo Deposito che aveva comandato il servizio per il giorno 18.06.2004 e pertanto nessun addebito poteva muoversi a carico del ricorrente che aveva ritenuto opportuno rientrare con il primo treno da utilizzare in mancanza di apposita indicazione contraria.

L'illegittimità della punizione si ha perciò nella parte in cui viene erroneamente contestato l'abbandono del posto di lavoro quando il ricorrente non conosceva il treno da utilizzare per il rientro in vettura da Avezzano in ordine a due principali motivi dovuti:

- il primo perché il Capo Deposito di servizio non glielo aveva indicato;
- il secondo perché il turno di servizio non era stato esposto.

A tal proposito la Suprema Corte ha chiarito che:

“La "ratio" che ispira la previsione legale dell'obbligo di esporre nei locali dell'azienda l'orario di lavoro (art. 12 r.d. 12 settembre 1923 n. 1955) e' quella di assicurare che i lavoratori siano posti nella condizione di conoscere le disposizioni adottate dal datore di lavoro in materia di orario delle prestazioni lavorative nel rispetto delle prescrizioni normative e contrattuali, derivandone che, una volta che tale esigenza sia rimasta soddisfatta, non potendo sorgere incertezze circa l'orario da osservarsi, la mancanza della forma scritta non puo' assumere rilievo alcuno ai fini della validita' delle disposizioni impartite” (Cassazione civile sez. lav., 1 agosto 2000, n. 10069).

MOTIVO DI ILLEGITTIMITA' DELLA SANZIONE PER *contraddittorietà della contestazione*

L'illegittimità della punizione è evidente quando al ricorrente:

- da un lato viene contestato di aver abbandonato il posto di lavoro;
- dall'altro viene confermata la sua presenza sul posto di lavoro presso la sala di riserva dell'I.T.R. di Sulmona.

E' palese riscontrare l'insussistenza della contestazione nella parte in cui se il ricorrente avesse abbandonato il posto di lavoro non sarebbe stato possibile proporgli un suo intervento in Deposito per sostituzione del locomotore al treno 2374.

MOTIVO DI ILLEGITTIMITA' DELLA SANZIONE PER *immutabilità del turno di lavoro*

L'illegittimità del provvedimento punitivo si ha nella parte in cui il datore di lavoro ha inteso modificare unilateralmente e senza preavviso il turno di servizio precedentemente comandato.

A tal proposito la Suprema Corte ha stabilito che:

“Poiche' la legge definisce soltanto la durata massima della prestazione lavorativa, le parti del contratto di lavoro possono prevedere una convenzione caratterizzata da elasticita' dell'orario, in ragione delle mutevoli esigenze del datore di lavoro, subordinatamente ad un minimo di programmazione o preavvertimento, senza che sia necessaria la forma scritta, che e' richiesta "ad substantiam" solo per la configurabilita' del contratto part time (art. 5 l. n. 863 del 1984); anche in tal caso, peraltro, il datore di lavoro non puo' variare l'orario lavorativo a suo arbitrio senza alcuna preventiva concertazione ed e' obbligato, pertanto, a corrispondere al dipendente la relativa retribuzione per i periodi di tempo in cui questi e' rimasto a disposizione” (Cassazione civile sez. lav., 7 luglio 2000, n. 9134).

MOTIVO DI ILLEGITTIMITA' DELLA SANZIONE PER *violazione dell' art. 7/1 legge 300/70 e art. 54/1 CCNL*

Dalla lettera di contestazione e da quella contenente la punizione, non si comprende a quali doveri il lavoratore avesse mancato, avendo al contrario rispettato il proprio turno di lavoro.

Orbene, in base all'art. 54/1 del C.C.N.L., solo *"L'inosservanza da parte dei dipendenti dei doveri attinenti allo svolgimento della prestazione lavorativa ed alla correttezza del comportamento potrà dar luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari"*.

La Società Trenitalia, per i fatti accaduti giorno 21.07.2004 non ha rilevato quale dovere contrattuale il ricorrente avesse violato, né ha specificato a quale articolo del codice disciplinare rispondeva la sanzione da applicare rispetto alla presunta infrazione commessa.

Sul punto, anche i Giudici della Suprema Corte di Cassazione si sono pronunciati sostenendo che laddove esiste genericità della predeterminazione del codice disciplinare avviene la violazione dello Statuto dei lavoratori.

Il legislatore, nell'art.7 della legge 300/70 ha stabilito che:

"Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione devono essere portate a conoscenza dei lavoratori ... omissis".

Il cosiddetto codice disciplinare richiede una relazione predeterminata tra fatto commesso e norma violata tale da evitare possibilità di arbitrio da parte del datore di lavoro.

A tal fine, è sufficiente che detto codice sia redatto in modo che renda chiare le ipotesi di infrazioni ed indichi le corrispondenti sanzioni con riguardo alle effettive inadempienze del lavoratore (Cass. civ. sez. lav. 15.1.1987 n.278).

Nel codice disciplinare non risulta che il ricorrente, avvalendosi del diritto di svolgere soltanto il servizio in precedenza comandatogli, a seguito di unilaterale ed immotivata modifica di tale servizio, fosse stato inosservante di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio.

Se ciò fosse stato specificato, ovvero se i regolamenti o le disposizioni interne avessero stabilito tali opportunità, sicuramente il ricorrente avrebbe agito diversamente.

MOTIVO DI ILLEGITTIMITA' DELLA SANZIONE PER *mancata correlazione tra fatto contestato e punizione applicata*

L'illegittimità del provvedimento punitivo si riscontra nella parte in cui è stata irrogata una sanzione disciplinare che non poteva mai essere configurata nell'art. 55/h del CCNL.

Le mancanze punibili in applicazione del citato articolo, sono infatti quelle commesse:

"In genere, per negligenza, oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda o vantaggio per sé o per terzi".

Nella fattispecie non risulta che il ricorrente, utilizzando per il rientro a Sulmona il primo treno utile, oppure rispettando il servizio comandatogli **abbia recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda o vantaggio per sé o per terzi**, così come sanzionato.

Poiché il datore di lavoro non è in grado di dimostrare e documentare che il ricorrente, con il suo comportamento ha recato pregiudizio al servizio, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda o vantaggio per sé o per terzi, l'irrogazione di una qualunque punizione risulta essere arbitraria ed illegittima.

Prerogativa della validità di un procedimento disciplinare è l'esatta osservanza del suo codice, che, se applicato in maniera impropria, errata o comunque non rispondente alle previsioni dello stesso, comporta necessariamente l'annullamento della punizione.

Dalle considerazioni appena espresse, appare evidente riscontrare che il provvedimento disciplinare inflitto al lavoratore Pignatelli Antonio ha carattere repressivo e si discosta notevolmente dall'intento di far assumere allo stesso un carattere correttivo del comportamento tenuto dal dipendente.

MOTIVO DI ILLEGITTIMITA' DELLA SANZIONE PER violazione delle norme relative ai doveri del personale (mancata emissione di ordine scritto da parte del superiore diretto)

L'art. 51 n. 1 lettera h) del C.C.N.L. stabilisce che:

"Il dipendente deve eseguire gli ordini inerenti alle esplicazioni delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici e funzionali; se l'ordine è palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni deve farne rimostranza al superiore che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, comunque, eseguire l'ordine quando la sua esecuzione possa comportare violazione di norme penalmente sanzionate".

L'illegittimità della contestazione e del provvedimento disciplinare si riscontrano nella parte in cui è stata violata una norma contrattuale da parte del superiore diretto, che ha disatteso l'art. 51 lettera h) del C.C.N.L.

Invero, essendo il Capo Deposito di servizio venuto a conoscenza che il lavoratore avrebbe svolto il proprio turno nel rispetto del servizio comandatogli in precedenza, ovvero non avrebbe ottemperato alla richiesta di un suo intervento in Deposito per sostituzione del locomotore al treno 2374, avrebbe dovuto, nel caso non avesse ritenuto valide le rimostranze espressamente esposte, con ordine scritto, reiterargli il comando, secondo quanto previsto dal citato articolo 51 lettera h) del C.C.N.L. ed indurre in tal modo il lavoratore ad eseguire l'ordine stesso.

Se ciò non è avvenuto, nulla poteva imputarsi al ricorrente, il quale, in mancanza di ordine rinnovato per iscritto, aveva ritenuto senz'altro accolte le sue rimostranze.

Si cita in proposito la sentenza N. 136 del 30.11.1991 con la quale, in una uguale fattispecie, il Pretore di L'Aquila in funzione di Giudice del Lavoro ha ritenuto che:

"Il fatto che ha originato la sanzione è consistito nel rifiuto opposto dal ricorrente ad un ordine ritenuto contrario alle norme regolamentari; in caso di ordine illegittimo il dipendente può rifiutarsi di assolverlo; in tal caso se l'ordine è rinnovato per iscritto ha l'obbligo di assolverlo.

Poiché la disposizione è rivolta al dipendente, è il dipendente che, valutata l'illegittimità dell'ordine, si può rifiutare di ottemperarvi.

L'Amministrazione, a quel punto, ove ritenga diversamente dal dipendente, può facilmente ovviare al problema rinnovando per iscritto l'ordine; così non è stato".

Detta sentenza, appellata dalla Società F.S., è stata confermata dal Tribunale di L'Aquila con sentenza N. 229/92 del 13.05.1992.

Alla citata sentenza si sono uniformati tutti i Collegi di Conciliazione ed Arbitrato promossi dai lavoratori dipendenti dalla Società resistente ai quali l'ordine di eseguire un ordine contrario ai regolamenti e istruzioni non era stato rinnovato per iscritto.

Si cita ex plurimis il lodo relativo a Morinelli Angelo/Trenitalia (Arbitrato svoltosi a Milano il 08.10.2004).

Inoltre la Pretura di Desio ha declamato che:

"Deve ritenersi legittimo il rifiuto del dipendente di eseguire un ordine impartitogli da un superiore nel caso in cui tale ordine sia in violazione di una prassi aziendale riconducibile alla categoria degli usi negoziali" (Pretura Desio 1 marzo 1982).

C O N C L U S I O N I

Per tutto quanto sopra esposto, voglia l'Ill.mo Collegio adito annullare il provvedimento disciplinare ed emettere il lodo arbitrale secondo diritto.

Si allegano in copia:

- Contestazione di mancanza;
- sanzione disciplinare;
- massima Cassaz. civ. sez. lav. 1 agosto 2000, n. 10069;
- massima Cassaz. civ. sez. lav., 7 luglio 2000, n. 9134;
- massima Cassaz. sez. lav. 15.01.1987, n 278;
- sentenza Pret. L'Aquila N. 136 del 30.11.1991;
- lodo arbitrale Morinelli Angelo / Trenitalia S.p.A;
- massima Pretura Desio 1 marzo 1982.

L'Aquila, 21 ottobre 2004

Giovanni Di Tommaso